



Sig.

Date viaggio

Destinazione

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA N. 206570

Annullamento Viaggio

Interruzione Viaggio

Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria

Assistenza in Viaggio e Spese di Cura

Bagaglio

Assistenza Legale

Garanzie assicurative per i Parenti non viaggianti

Allianz 

Global Assistance

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto d'assicurazione.
BAGAGLIO:	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EPIDEMIA:	una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE:	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'inabilità permanente oppure un'inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA:	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	l'alterazione del proprio stato di salute, constatato da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio.
MALATTIA ACUTA:	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA:	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE:	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del viaggio.
MONDO:	la Federazione Russa e i Paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
PANDEMIA:	un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello di destinazione del viaggio;
PREMIO:	la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance.
QUARANTENA:	confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, circoscrizione o parte di esso;
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SOCIETÀ:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia identificata con marchio Allianz Global Assistance.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
VIAGGIO:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per tutte le garanzie:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito https://www.allianz-partners.com/it_IT/Prodotti-e-Soluzioni/Travel.html ;

per "Annullamento viaggio" e per "Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria"

- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto;

per "Interruzione Viaggio", "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura" - "Bagaglio" - "Assistenza legale in viaggio" - "Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti" -

- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento..

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. DIRITTO DI SURROGA

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. ANNULLAMENTO

Art. 1.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa la penale (**esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi**), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- e) intimidazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- g) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

La garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero, da cui derivi la richiesta di rinuncia al viaggio, sia la conseguenza di:

- epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
- quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato,
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
 - a tutti i suoi familiari,
 - ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l'assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di viaggio.

Si precisa che:

- **devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g);**

Art. 1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (**Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi**);
- b) con la deduzione di uno scoperto del **30%**, con un minimo in ogni caso di **€ 100,00**, per tutte le altre causali;

b.1) nel caso in cui l'Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al **15%**, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00**.

Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero è data facoltà ai medici fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all'indirizzo indicato dall'Assicurato all'atto della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l'Assicurato non consenta il suddetto accertamento medico.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- motivi professionali, salvo quanto disposto al comma "b" del precedente art. 1.1 – Oggetto.

Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia decorre dal momento della prenotazione e è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 20.000** per persona e **€ 60.000** per pratica;
- qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l'Agenzia dove è stato prenotato;
- dare avviso ad Allianz Global Assistance** entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia al viaggio (ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto prevista all'art. 1.2 lett b, denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 26 609 331, on line sul sito www.ilmiosinistro.it o scritta all'indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale **461** - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:
 - cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza **206570**;
 - numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l'agenzia prima del viaggio;
 - luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

- successivamente alla denuncia** telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:**

- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;

- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

2. INTERRUZIONE VIAGGIO

2.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad:

- infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio.
- quarantena dell'Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. E', invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- trasporto dell'Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
- rientro anticipato dell'Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l'Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;

rimborso all'Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'assicurato il rientro proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance

- rimborsa all'Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;

- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

2.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio/ residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a e b" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed anche all'eventuale compagno di viaggio,
- per il caso previsto al punto "d", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente;

il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli d'andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell'Assicurato non siano organizzati dalla Centrale Operativa

2.3 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di inizio del viaggio, con il frumento del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di **60** giorni.

2.4 - IN CASO DI SINISTRO

- **Avvertenza** -

Al verificarsi dell'evento che causa il rientro sanitario o il rientro anticipato dell'Assicurato, è necessario:

- contattare immediatamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire la necessaria autorizzazione e ad organizzare il rientro;
- dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano** entro **5** giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo, nr. di dossier comunicato dalla Centrale Operativa ed allegando, inoltre:
 - documentazione attestante la ragione del rientro;
 - fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento

3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

3.1 OGGETTO

Chiamando il numero della Centrale Operativa, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA

“AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.”

4.1 - OGGETTO

4.1.1. Assistenza in viaggio in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o ricovero dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	CAPITALE MASSIMO ASSICURATO			
	Italia	Europa	Mondo	Fed. Russa
a) Consulenza medica telefonica Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.	✓	✓	✓	✓
b) Invio di un medico (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi). Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.	✓	-	-	-
c) Segnalazione di un medico specialista all'estero Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.	-	✓	✓	✓
d) Trasporto/Rientro sanitario organizzato d.1 – Trasporto sanitario organizzato In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.	✓	✓	✓	✓
d.2 – Rientro sanitario organizzato Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/Disposizioni Comuni.	✓	✓	✓	✓

<p>d.3 – Esclusioni Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione. Sono altresì esclusi: o interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; - tutti i casi previsti dagli artt.6 - <i>Esclusioni</i></p>	✓	✓	✓	✓
<p>e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione <i>Rientro sanitario organizzato</i> di cui al precedente comma d.2, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.</p>	✓	✓	✓	✓
<p>Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone.</p>	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax
<p>f) Spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.</p>	✓ max € 500 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 per pax
<p>g) Rientro accompagnato di minori In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.</p>	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
<p>h) Invio medicinali urgenti Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato.</p>	-	✓	✓	✓
<p>i) Invio di messaggi urgenti Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.</p>	✓	✓	✓	✓

<p>j) Interprete a disposizione Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa di infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese.</p>	-	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax
<p>k) Traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy;</p>	-	✓	✓	✓
<p>l) Spese di viaggio di un familiare In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato. Allianz Global Assistance rimborsa le spese soggiorno.</p>	✓ ✓ max € 100 al giorno per max 5 gg	✓ ✓ max € 100 al giorno per max 5 gg	✓ ✓ max € 100 al giorno per max 5 gg	✓ ✓ max € 100 al giorno per max 5 gg
<p>m) Spese di prolungamento soggiorno Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati.</p>	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax
<p>n) Rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano.</p>	✓	✓	✓	✓
<p>o) Rientro della salma Allianz Global Assistance, in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione. È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.</p>	✓ ✓ max € 250 per pax	✓ ✓ max € 800 per pax	✓ ✓ max € 800 per pax	✓ ✓ max € 800 per pax

<p>p) Rientro anticipato Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore.</p>	<p>✓ max € 500 per pax</p>	<p>✓ max € 1.300 per pax</p>	<p>✓ max € 1.300 per pax</p>	<p>✓ max € 1.300 per pax</p>
<p>q) Anticipo spese di prima necessità Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p>	<p>-</p>	<p>✓ max € 5.000 per evento</p>	<p>✓ max € 5.000 per evento</p>	<p>✓ max € 5.000 per evento</p>
<p>r) Protezione documenti Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.</p>	<p>-</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>s) rimborso spese telefoniche Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.</p>	<p>-</p>	<p>✓ max € 100 per evento</p>	<p>✓ max € 100 per evento</p>	<p>✓ max € 100 per evento</p>

4.1.2 Pagamento Spese di cura in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio o ricovero dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

CAPITALE MASSIMO ASSICURATO				
PRESTAZIONE <i>(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)</i>	Italia	Europa	Mondo	Fed. Russa
<p>a) Oggetto Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> o al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica; o al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio. <p>Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.</p>	<p>✓ max € 1.000</p>	<p>✓ max € 250.000</p>	<p>✓ max € 250.000</p>	<p>✓ max € 250.000</p>

<p>Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.</p>				
<p>Allianz Global Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> o al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro; o al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti; 	<p>✓ max € 100</p> <p>✓ max € 100</p>	<p>✓ max € 500</p> <p>✓ max € 100</p>	<p>✓ max € 500</p> <p>✓ max € 100</p>	<p>✓ max € 500</p> <p>✓ max € 100</p>
<p>b) Limitazioni b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato. b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato. b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese di Cura" anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.</p>	<p>✓ max € 50 al giorno</p>	<p>✓ max € 200 al giorno</p>	<p>✓ max € 200 al giorno</p>	<p>✓ max € 200 al giorno</p>
<p>c) Esclusioni Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; o visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; o cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; o cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; o acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; o pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta; o partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; o tutti i casi previsti dagli artt. 6 - <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</i> e 4.2.1. - <i>Esclusioni</i>. 				

4.2 DISPOSIZIONI COMUNI

4.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire ad Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:

- a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario organizzato. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
 - viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
 - espianto e/o trapianto di organi;
 - guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
 - viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale

4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- o aereo di linea in classe economica;
- o treno in prima classe e/o vagone letto;
- o traghetto;
- o autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- o ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

4.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

4.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- o cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- o errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- o pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- o sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

4.4 IN CASO DI SINISTRO

- **AVVERTENZA** -

4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- b) numero del Certificato Assicurativo;
- c) tipo di intervento richiesto;
- d) dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 – Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
- b) numero del Certificato Assicurativo;
- c) circostanze dell'evento;
- d) certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
- e) spese effettivamente sostenute, in originale.

5. BAGAGLIO

5.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
- b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
- c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
- d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito

ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 200,00**, fermo restando il capitale assicurato. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

- e) le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.

L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.4.- *Disposizioni Comuni*.

5.2 LIMITAZIONI

5.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica salvo quelle espressamente escluse, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

5.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di **€ 200,00**. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

5.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

5.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

Allianz Global Assistance non indennizza:

- a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
- b) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
- c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
- d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
- e) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
- f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
- g) i danni verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- i) il denaro in ogni sua forma;
- j) i titoli di qualsiasi genere, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito;
- k) documenti, salvo quanto previsto all'art. 5.1, lett. e);
- l) le chiavi;
- m) le monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;
- n) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura;
- o) le attrezzature sportive di ogni genere,
- p) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante, caschi;
- q) le derrate, i vini e i liquori;
- r) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

5.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di **€ 1.000,00**. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
- b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
- e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

5.6 IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 461 – Via Cordusio 4 - 20123 Milano** entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero del Certificato Assicurativo ed indicando, inoltre:

5.6.1 in caso di furto, rapina, scippo

- denuncia, in originale, presentata **entro 48 ore dall'evento**, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;

5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto

- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;

5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale

- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stia causata dal Vettore la constatazione deve essere effettuata dal personale preposto.
- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

6.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE

Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a **€ 2.500,00** per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6.2 ANTICIPO CAUZIONE

Allianz Global Assistance costituisce, fino a **€ 15.000,00** per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso **entro 30 giorni** dalla costituzione della cauzione stessa.

6.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

6.4 IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza -

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici e recapito telefonico;
- b) numero del Certificato Assicurativo;
- c) tipo di intervento richiesto.

7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

7.1 GARANZIE ALLA PERSONA

Prestazioni valide , in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.

7.1.1 - Consulenza sanitaria

Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Allianz Global Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale

Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostico-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

7.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irrimediabilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

7.1.4 - Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Global Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di € 1.300,00.

7.2 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento

7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz Global Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.

7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

7.3 IN CASO DI SINISTRO

- Avvertenza -

In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, indicando con precisione:

- il tipo di assistenza richiesto;
- dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assistenza;
- numero di polizza 206570;
- indirizzo del luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

8. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	ITALIA	EUROPA/ MONDO	FED. RUSSA
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO € 20.000,00 per persona € 60.000,00 per pratica		
INTERRUZIONE SOGGIORNO	Rimborso Pro-Rata soggiorno		
Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:</i>			
• spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 150,00	€ 300,00	€ 300,00
• cure odontoiatriche	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
• cure mediche sostenute al rientro a seguito di infortunio	€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/distruzione/ mancata riconsegna/incendio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
• Limite per oggetto	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
• Limite Rifacimento documenti	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
• Acquisti di prima necessità	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
ASSISTENZA LEGALE			
Costituzione cauzione penale all'estero	€ 15.000,00		
Reperimento legale all'estero	€ 2.500,00		
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI	Vedi dettaglio in polizza		

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

+39 02 26 609 604

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Nota Informativa al Contraente

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, 20139, Milano - ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
nr.07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-partners.it - info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:

- E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com
- indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it
- Lettera indirizzata a:
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni

inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa, comprensivo delle modalità di esercizio dei suoi diritti, le è stato consegnato in occasione della prenotazione o all'atto dell'acquisto del viaggio per il quale le è stato rilasciato il presente certificato assicurativo.

AWP P&C S.A

Sede Legale - 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-partners.it
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. 1.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I